



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 51 DEL 04/05/2020

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Apertura attività in forza delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 02.05.2020.

IL SINDACO

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19";
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 "Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica";
-il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica";

- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e precisamente:

- n. 9 del 09.03.2020 recante "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" con la quale preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna";
- n. 19 del 13.04.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 20 del 02.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

RICHIAMATI:

- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica";

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 41 del 14/04/2020, integrata con Ordinanza n. 43 del 24/04/2020, avente ad oggetto "Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Orari chiusura attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020" che dispone, sino alla giornata del 03/05/2020, la chiusura alle ore 20,00, nelle giornate feriali, di tutte le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e la chiusura totale delle stesse per l'intera giornata della domenica, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto dall'Ordinanza n. 20 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Sardegna e del DPCM del 26 aprile 2020;

RITENUTO di consentire a partire dal 04/05/2020:

- la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli

Ordinanza del Sindaco N. 51 del 04/05/2020

esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso; la vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, garantendo all'interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta;

- la vendita commerciale all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione;
- la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili;
- l'apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini;

a partire dall'11/05/2020:

- la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali acconciatori, estetisti e tatuatori ;
- la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie;

RITENUTO a tal fine di dover prorogare la chiusura fino alle ore 20,00 del 17 maggio 2020, nelle giornate feriali, di tutte le altre attività di cui agli allegati 1-2 e 3 del DPCM 26/04/2020, e la chiusura totale delle stesse per le intere giornate festive domenicali e per la giornata del 15 maggio, festa del santo Patrono della Gallura, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, delle attività di commercio al dettaglio di tabacchi, giornali, riviste e periodici, comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

di consentire a partire dal 04/05/2020:

- la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso; la vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, garantendo all'interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta;
- la vendita commerciale all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione;

- la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili;
- l'apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini;

a partire dal 11/05/2020:

- la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali acconciatori, estetisti e tatuatori;
- la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie;

Tutte le suddette attività di vendita devono essere esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento personale di cui all'allegato 5 del DPCM del 26.04.2020 e di quanto previsto negli articoli 22, 23 e 24 dell'Ordinanza n. 20 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna;

Per tutte le altre attività commerciali, di cui agli allegati 1 2 e 3 del DPCM 26 aprile 2020, di prorogare quanto disposto dalla propria Ordinanza n. 41 del 14/04/2020 (così come integrata dalla successiva Ordinanza n. 43 del 24/04/2020) disponendo pertanto fino al 17/05/2020 la chiusura alle ore 20,00, nelle giornate feriali.

Resta confermata la chiusura totale di tutte le attività per le intere giornate festive domenicali e per la giornata del 15 maggio, festa del santo Patrono della Gallura, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie (che osserveranno il normale orario di apertura), delle attività di commercio al dettaglio di tabacchi, giornali, riviste e periodici, comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Queste ultime dovranno comunque chiudere alle ore 20,00.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Cessa immediatamente di produrre effetto quanto disposto dalle precedenti ordinanze, se e in quanto in contrasto con la presente.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Sassari;
- al Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – Reparto Territoriale di Olbia;
- al Commissariato Polizia di Stato – Olbia;
- al Comando Guardia di Finanza;
- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Nord Sardegna, Sassari.

Che la stessa venga inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Salvo che non costituisca più grave reato, con riferimento al regime sanzionatorio si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 04/05/2020

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente